



Tribunale di Piacenza

Sezione Civile

DECRETO

ex art. 14 ter e ss L. 3/2012

Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

LORENA BANDINI [C.F. BNDLRN59S64D611Q], elettivamente domiciliato in VIALE
CAVOUR, 5 FERRARA

con l'avv. **ANTONIO STEFANELLI**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da LORENA BANDINI il
21/10/2021;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., dott. PIETRO SALICE;

Ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerga come il debitore
si trovi in uno stato di sovraindebitamento, in quanto dall'elenco creditori prodotto e
dall'analisi dei rapporti di debito esistenti emerge una situazione debitoria complessiva pari a
euro 280.237,77, al netto delle spese prededucibili di procedura;

Osservato che ricorrente dichiara di essere titolare di una pensione INPS pari a euro 1.263,83
mensili su 13 mensilità, su cui insiste una trattenuta di euro mensili 75,54 in forza di
precedente pignoramento; dichiara di avere ulteriori beni mobili o immobili (salvo un residuo
attivo di c/c per euro 148,62);

osservato altresì che la ricorrente espressamente acconsente, con l'apertura della liquidazione,
a porre a disposizione della procedura una somma superiore rispetto alla parte pignorabile
della pensione, da ritenersi quindi esclusa dal concorso ex art. 14 ter, co 6, lett. a): a fronte,
infatti - tenuto conto dell'importo assolutamente e relativamente pignorabile ex art. 545 c.p.c.,
comma 7 – di una somma massima acquisibile alla procedura per euro € 113,47, la ricorrente
si dichiara disponibile a lasciare a beneficio della procedura la somma eccedente l'importo di
€ 848,40, (somma ritenuta necessaria per il proprio mantenimento, ancorché questa sia
inferiore al limite posto dall'art. 14 ter, c. 6, lett. a), L. n. 3/2012), per un valore, quindi, di
circa 220,0 euro mensili, oltre alla tredicesima mensilità;



precisato che il pignoramento della pensione eseguito non è opponibile alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo tale procedura concorsuale c.d. “minore” assoggettata ai principi di universalità oggettiva e soggettiva, con conseguente applicabilità analogica dell’art. 44 l.F. sicché vale la regola dell’inopponibilità alla procedura, dal momento di apertura, della assegnazione disposta in sede esecutiva; ne consegue che tutte le somme dovute a titolo di pensione che non siano state oggetto, prima dell’apertura della presente procedura, di concreta attribuzione al creditore pignorante/assegnatario devono essere integralmente svincolate in favore del liquidatore e acquisite all’attivo;

Preso atto che, come rilevato dall’OCC, dalla procedura sarebbe ricavabile, per il periodo di 4 anni di durata della liquidazione, un attivo di circa € 14.520,00, importo che consentirebbe di pagare tutte le spese in prededuzione e, almeno in parte, il ceto creditorio secondo l’ordine dei privilegi; osservato che, quindi, risulta rispettato il principio di economicità che informa il sistema delle procedure concorsuali, in quanto l’apertura della liquidazione comporterebbe comunque un soddisfacimento (seppur percentualmente minimale) dei creditori;

Ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, in quanto l’unico atto di compravendita immobiliare compiuto non appare essere connotato dal profilo fraudolento o oggettivamente idoneo a compromettere in modo rilevante le ragioni dei creditori;

Preso atto del giudizio di completezza della documentazione espresso dall’OCC;

Ritenuto conclusivamente che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

P.Q.M.

- 1) **Nomina** quale Liquidatore il dott. PIETRO SALICE;
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 4) Ordina l’annotazione della domanda e del presente decreto nel registro delle imprese a cura del Liquidatore, qualora il debitore svolga attività di impresa;



- 5) Ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati e immobili del debitore;
- 6) **Ordina** la consegna / il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni mobili del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo - posto in esecuzione a cura del liquidatore; **precisa** che il pignoramento eseguito in data 16/02/2021 da Blue Factor Spa non è opponibile alla massa dei creditori e, per l'effetto, **dispone** che, a partire dalla data di apertura della liquidazione, l'intero importo della pensione INPS sia acquisito all'attivo della procedura;
- 7) **Dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 848,40 nette mensili, così come meglio specificato in parte motiva;
- a) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per la redazione e deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.
- b) Stabilisce in quattro anni la durata della presente procedura di liquidazione;
- c) Dispone che il liquidatore, una volta approvato lo stato passivo, proceda a ripartire le somme incamerate con cadenza almeno semestrale, comunicando i piani di riparto ai creditori e depositandoli nel fascicolo telematico per il visto di esecutività del GD;
- d) Dispone che il liquidatore depositi nel fascicolo telematico tutti gli atti relativi alla procedura da lui compiuti e che il prelievo di somme sia autorizzato dal GD dietro istanza di emissione del relativo mandato di pagamento;
- e) **Dispone** che il presente decreto sia pubblicato nell'apposita sezione del sito in internet del Tribunale di Piacenza;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, 04/11/2021

Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti